

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° 21 / 105 03/06/2013

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'
PORTUALE

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA

ISTRUTTORE: VILLAGROSSI MATTEO

OGGETTO:

Enipower Mantova spa - Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e smi alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico) in comune di Mantova

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITÀ PORTUALE
GIANCARLO LEONI**

DECISIONE

La ditta Enipower Mantova spa – Stabilimento di Mantova, con sede in via Taliercio, 14 – 46100 Mantova (MN) è autorizzato alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di potenza 201,30 kW sito in comune di Mantova (MN) da realizzarsi in un'area destinata ad attività economiche (D2), su terreno catastalmente identificato al mappale 232p del fg. 74 del comune di Mantova, con le prescrizioni specificate in fondo a questo provvedimento, nella parte autorizzativa.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Maurizio Dessì, in qualità di legale rappresentante della ditta Enipower Mantova spa – Stabilimento di Mantova – con sede in via Taliercio, 14 – 46100 Mantova (MN), ha presentato in data 28.07.2009, prot. n. 42658, domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di potenza pari a 201,30 kW alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in comune di Mantova – foglio 74 mappale 232p del comune di Mantova.

L'impianto di produzione fotovoltaico verrà connesso alla rete mediante l'utilizzo di una cabina elettrica esistente interna allo stabilimento denominata "CE-2" e non sarà prevista, pertanto, la realizzazione di nuovi tratti di linea MT e di nuove cabine di trasformazione/connessione; data la modalità di connessione alla rete MT dell'impianto prevista, non necessita di alcuna autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/82.

Con decreto n. 7621 del 23.07.2009, pervenuta al protocollo generale della Provincia di Mantova in data 31.08.2009, prot.n. 47128, Regione Lombardia ha determinato l'esclusione con prescrizioni della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto.

ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento con nota prot. n. 46936 del 28.08.09, ha avviato ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., il procedimento unico relativo all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e contestualmente ha convocato la prima seduta della Conferenza dei servizi per il giorno 24.09.2009;

Nella Conferenza dei servizi del 24.09.2009, è emerso che l'area oggetto di intervento è ricompresa nel sito inquinato di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico" ed

è sottoposta ad una attività di caratterizzazione che è stata momentaneamente sospesa in attesa di chiarimenti. Il Presidente propone quindi, sentiti tutti gli enti al tavolo della conferenza di servizi, di procedere con una richiesta di integrazioni documentali e di demandare l'esito e la conclusione della conferenza a seguito del ricevimento e della valutazione delle stesse, fatto salvo la conclusione dell'attività di caratterizzazione dei terreni interessati dall'intervento.

Il Responsabile del procedimento con nota prot. n. 10511 del 25.02.10, alla luce della documentazione integrativa presentata dalla ditta EniPower Mantova SpA (assunta al P.G. 62491 del 20.11.2009 della Provincia), convoca la seconda seduta della conferenza di servizi per il giorno 12.03.2010, invitando anche il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in qualità di ente competente sulle attività di bonifica relative alle aree ricomprese nel SIN.

In data 08.03.2010 è pervenuta a mezzo fax dagli uffici ARPA di Mantova una nota avente ad oggetto: "EniPower Mantova SpA – Terre da scavo zona III dello stabilimento. Validazione risultati analitici relativi ai campioni di terreno prelevati nell'ambito della caratterizzazione dell'area impronta del cumulo. Verbali di prelievo ARPA nn.1 – 12/10/SB del 11/01/2010.". La stessa è stata inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, alla Regione Lombardia U.O. Attività estrattive e di bonifica, al Servizio Rifiuti della Provincia di Mantova, al Sindaco del Comune di Mantova, al Dipartimento Prevenzione ASL e all'EniPower Mantova SpA

In sede di conferenza di servizi del 12.03.2010, dato atto degli esiti positivi della caratterizzazione confermati dal parere ARPA sotto riportato, si concorda sulla compatibilità dell'intervento da autorizzare con le condizioni di inquinamento dell'area. Pertanto la Conferenza, preso atto di quanto emerso in sede di discussione, esprime a maggioranza parere favorevole e considera conclusi i lavori, fatto salvo alcune integrazioni documentali da consegnare prima del rilascio dell'atto autorizzativo.

Con nota del 23.03.2010 (acquisita al PG 16236 del 25/03/2010 della Provincia) il MATTM si esprime rispetto alla convocazione della conferenza di servizi del 12.03.2010, evidenziando che, ai fini della valutazione sul riutilizzo dell'area su cui saranno installati i moduli fotovoltaici, è necessario:

- verificare i risultati completi (comprensivi di tutti i certificati analitici) delle attività di caratterizzazione dell'area impronta, che non sono ancora pervenuti agli Uffici ministeriali;
- l'opera non dovrà comportare impedimento né ostacolo agli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica della falda sottostante l'area in esame;

In data 23.10.2010 Enipower trasmette al MATTM i risultati della caratterizzazione dei terreni, oltre alle analisi di un sondaggio integrativo richiesto nella CdS istruttoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico" (svoltasi a Roma in data 11.10.2010) e alla revisione del progetto di bonifica della falda.

Gli elaborati trasmessi sono stati valutati con esito positivo dal MATTM nell'ambito della Conferenza di Servizi Decisoria del 10/10/2011 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico": *"... i risultati hanno evidenziato per il sondaggio nell'area impronta del cumulo conformità ai limiti [...] con nota prot. 26944/11 del 24 febbraio 2011 ed acquisita dal MATTM [...] sono stati trasmessi i dati di validazione dei risultati delle analisi relative ai campioni di terreno prelevati dai due sondaggi realizzati in area III (comprensiva dell'area impronta). In detta Relazione Arpa Mantova "ritiene di poter ritenere accettabili i risultati trasmessi dalla società Enipower e di conseguenza anche quelli relativi ai campioni analizzati solo dalla ditta".(pag.67 del verbale della CdS del 10/10/2011)*

In data 23/02/2012 il MATTM emette il Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 ter legge 7 agosto 1990n.241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Laghi di Mantova e Polo Chimico" del 10/10/2011, in cui delibera la presa d'atto dei risultati delle indagini di caratterizzazione integrativa nell'area impronta del cumulo in zona III, nonché della validazione trasmessa da ARPA Lombardia, ai fini del riutilizzo dell'area.

Con nota del 04/12/2012 (acquisita al PG 54215 del 07/12/12 della Provincia) Enipower trasmette alla Provincia di Mantova copia dei documenti sopraccitati attestando altresì che l'opera non comporta impedimento né ostacolo agli interventi di m.i.s.e. e di bonifica della falda poiché: *"L'impianto verrà realizzato con pannelli fotovoltaici installati a terra su plinti di calcestruzzo prefabbricati allo scopo che verranno posizionati su di uno strato di stabilizzato. L'opera verrà inoltre realizzata in moduli rimovibili e trattandosi quindi di un'installazione che non richiede fondazioni non esiste alcun impedimento, né ostacolo, a futuri interventi di MISE e/o di bonifica della falda."*

Il Presidente della conferenza ha consegnato, in entrambe le riunioni il verbale della Conferenza dei Servizi per le finalità di cui all'art 14 ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i. Tutti i pareri pervenuti sono inseriti nell'allegato tecnico, parte integrante del presente atto. L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

RIFERIMENTO NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare il Titolo V;
- il D.M. 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387."
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", in particolare l'art. 31, comma 2, lett. b), l'art. 83, comma 1, lett. o);
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lombardia ed agli enti locali della regione";
- la L. 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- la L.R. 16 agosto 1982, n. 52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt";
- la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1: "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- la L.R. 3 aprile 2001 n. 6: “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale”;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, ed in particolare l’art. 28;
- la D.G.R. VII/5761 del 27.07.01 e Decreto Direttore Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile n. 18596 del 01.08.01: “Modalità attuative dell’art. 3 comma 82 della L.R. 05.01.00 n. 1 recante disposizioni inerenti alle deleghe alle province delle funzioni amministrative previste dalla L.R. 52/82 relative all’istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV, nell’ambito del riordino del sistema delle autonomie in Lombardia – attuazione del D.Lgs. 31 marzo 98, n. 112.”;
- la D.G.R. n. 3298 del 18/04/12 “Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....”;
- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n. 29632/2012 del 22.06.2012 di attribuzione dell’incarico nella posizione organizzativa denominata “Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia”;
- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del responsabile del procedimento per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

AUTORIZZA

- Diego Barlini, in qualità di legale rappresentante della ditta Enipower Mantova spa – Stabilimento di Mantova – con sede in via Taliercio, 14 – 46100 Mantova (MN) subentrato a Maurizio Dessì, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Mantova (MN) da realizzarsi su terreno catastalmente identificato al mappale 232p del fg. 74 in un’area per attività economiche di tipo produttivo e artigianale all’interno dello stabilimento Enipower Mantova spa , avente una potenzialità elettrica pari a 201,30 kW ;

DISPONE

- per il legale rappresentante dello Stabilimento di Mantova di Enipower Mantova spa, Diego Barlini l’obbligo:

- a rispettare tutte le prescrizioni e/o condizioni stabilite in materia di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo parametrato ai costi di dismissione dell’impianto e delle opere di rimessa in pristino dei luoghi il cui importo dovrà essere determinato secondo i parametri previsti dalla DGR n. 3298 del 18.04.12;
- a prestare a favore della Provincia di Mantova, all’atto di approvazione da parte di Regione Lombardia della modulistica relativa alle polizze fidejussorie degli impianti FER, evidenziando sin da ora che gli importi definiti dal proponente e riportati in relazione tecnica a corredo dell’istanza non sono ritenuti rilevanti ai fini della futura definizione dei futuri importi che saranno oggetto della garanzia finanziaria prevista a norma di legge;

STABILISCE

- a) che la costruzione e l'esercizio dell'impianto devono avvenire nel rispetto del progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, come da allegato cd-rom, e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
- b) che ogni modifica alla configurazione dell'impianto o di sue componenti oggetto del presente atto deve essere autorizzata dalla Provincia di Mantova su istanza del richiedente Diego Barlini;
- c) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, affinché la predetta Direzione ne valuti i contenuti e la conformità alle procedure di risanamento del SIN di Mantova;
- d) che Diego Barlini, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla "messa in esercizio" degli impianti deve darne comunicazione alla Provincia di Mantova, al Comune di Mantova, ad A.R.P.A. della Lombardia dipartimento di Mantova, alla A.S.L. Mantova;
- e) che in caso di voltura della presente autorizzazione il nuovo soggetto subentrante rispetti tutte le prescrizioni e/o condizioni stabilite in materia di costruzione ed esercizio dell'impianto ed in materia di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa;
- f) che il soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto dovrà provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- g) che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- h) che il presente atto venga notificato al sig. Diego Barlini, in qualità di legale rappresentante della ditta Enipower Mantova spa – Stabilimento di Mantova e venga trasmessa copia dello stesso al Comune di Mantova, all'A.R.P.A. della Lombardia, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia ed al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare;
- i) che l'efficacia del presente provvedimento decorra trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, senza che il citato dicastero abbia evidenziato motivi ostativi in merito e dopo che siano state completate le specifiche procedure di notifica;
- j) che i lavori di realizzazione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dalla notifica della presente autorizzazione e terminare entro 3 anni dall'inizio dei lavori;
- k) che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

ATTESTA

- che il contenuto dell'atto sopra riportato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso il Settore di competenza.

Mantova, 03.06.2013

Il Dirigente
Arch. Giancarlo Leoni

